



LICEO ARTISTICO E MUSICALE
"NERVI-SEVERINI"



INDICE

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI	
Art. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali	pag. 1
Art. 2 - Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva	pag. 2
Art. 3 - Apertura della seduta agli esterni	pag. 2
Art. 4 - Pubblicità degli atti	pag. 2
Art. 5 - Consigli di Classe	pag. 2
Art. 6 - Collegio Docenti e Dipartimenti	pag. 3
TITOLO II - RAPPRESENTANZE DI GENITORI E STUDENTI	
Art. 7 - Disposizioni generali	pag. 3
Art. 8 - Assemblee studenti	pag. 3
Art. 8 bis - Diritto di associazione studentesca	pag. 4
Art. 9 - Assemblee dei genitori	pag. 4
TITOLO III - VITA INTERNA ALL’ISTITUTO	
Art. 10 - Patto di Corresponsabilità Formativa	pag. 5
Art. 10 a - Carriera Alias	pag. 9
Art. 11 - Sorveglianza alunni	pag. 9
Art. 12 - Ritardi - Entrate/Uscite - Assenze	pag. 9
Art. 12 a- Assenze per donazione sangue	pag. 10
Art. 12 b- Assenze per dismenorrea certificata	pag. 11
Art. 13 - Utilizzo cellulare	pag. 11
Art. 14 - Cambio delle ore e intervallo	pag. 11
Art. 15 - Uscite durante le lezioni	pag. 11
Art. 16 - Divieto di fumo ed altre sostanze	pag. 11
Art. 17 - Accesso ai locali della scuola	pag. 12
Art. 18 - Viaggi d’istruzione e Visite guidate	pag. 12
Art. 19 - Materiale informativo e pubblicitario	pag. 14
Art. 20 - Servizio fotocopie	pag. 14
Art. 21- Comunicazione scuola-famiglia	pag. 14

Art. 22 - Principi generali relativi alle sanzioni disciplinari	pag. 14
Art. 23 - Procedimento e sanzioni (senza sospensione)	pag. 15
Art. 24 - Procedimento e sanzioni (senza sospensioni fino a 15 giorni)	pag. 16
Art. 25 - Comportamenti sanzionabili (con sospensione a 15 giorni) e procedimento	pag. 17
Art. 26 - Comportamenti sanzionabili (con esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato) e procedimento	pag. 18
Art. 27 - Organo di Garanzia	pag. 18
Art. 28 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari	pag. 19
Art. 29 - Conversione della sanzione	pag. 19



LICEO ARTISTICO MUSICALE
“NERVI - SEVERINI”
Via Tombesi dall’Ova n. 14 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 38310 – Fax. 0544 31152
rasl020007@istruzione.it – rasl020007@pec.istruzione.it
Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391



TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

La convocazione degli organi viene di norma disposta con preavviso di 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione viene effettuata con e-mail diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante apposito comunicato nel sito web di istituto. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto sintetico verbale, firmato dal Presidente e Segretario, inserito in apposito registro e posto all'approvazione nella seduta successiva.

Il presidente regola la discussione dando la parola a tutti i consiglieri che la chiedono, rispettando l'ordine cronologico delle richieste. Qualora si giunga ad una votazione su un argomento all'O.d.G., l'argomento stesso si intende concluso con la votazione.

Le sedute dell'organo collegiale sono considerate valide in presenza di almeno la metà più uno dei componenti, salvo il caso degli organi collegiali perfetti che richiedono la totalità della presenza dei componenti.

Il componente di un organo collegiale che, per sé o per i propri congiunti entro il quarto grado o per soggetti con i quali abbia rapporti di natura patrimoniale, professionale o associativa, si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto ad una determinata deliberazione, è tenuto a dichiararlo e ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sulla medesima.

Per conflitto di interessi si intende qualsiasi situazione nella quale l'interesse personale del componente, anche solo potenziale o indiretto, possa influenzare l'imparzialità, l'indipendenza di giudizio o la correttezza della decisione dell'organo collegiale.

La valutazione circa la sussistenza del conflitto di interessi spetta in prima istanza al componente interessato; in caso di contestazione, decide l'organo collegiale con votazione a maggioranza dei presenti, con esclusione del componente interessato.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e gli astenuti non sono computati tra i presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le votazioni sono di norma palesi; sono segrete solo quando si faccia riferimento a persone, salvo che l'organo deliberi all'unanimità di procedere con voto palese.

Le riunioni possono svolgersi in presenza o on-line, nel secondo caso si effettueranno utilizzando apposita piattaforma informatica e, nel caso in cui la platea interessata dalla riunione eccedesse la capienza della piattaforma, una parte degli interessati potrà essere convocata in presenza. Nelle riunioni in videoconferenza la presenza sarà registrata attraverso la piattaforma e le espressioni di voto potranno avvenire o per chiamata nominale o attraverso un modulo Google.

Il Dirigente Scolastico darà corso all'esecuzione delle delibere emanando il formale provvedimento esecutivo, dopo aver accertato che esse non siano in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 2 - Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto è l'organo nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, delle quali programma le attività, predisponendo a tal fine i mezzi finanziari disponibili.

Il Consiglio di Istituto è costituito secondo le norme vigenti e il suo funzionamento è regolato dalle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente. Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio stesso su richiesta della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico.

Nella prima riunione viene eletto il presidente. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio di Istituto. Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in materia di programma annuale, conto consuntivo, come di ogni altra delibera che comporti un impegno di spesa.

La Giunta Esecutiva è composta da un docente, da un ATA, da un genitore e da uno studente, nonché dal Dirigente Scolastico che la presiede e dal DSGA che svolge anche funzioni di segretario.

La Giunta esecutiva propone il programma annuale, predisposto dal Dirigente, al Consiglio d'Istituto e il conto consuntivo; inoltre prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.

Art. 3 - Apertura della seduta agli esterni

Alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio, in qualità di uditori e pertanto senza diritto di parola.

Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di far intervenire alle sue riunioni, come esperti con diritto di parola nelle materie da trattare, rappresentanti degli Enti Locali, delle OO.SS., esperti nei vari ambiti disciplinari, garantendo la pluralità di pensiero.

Art. 4 - Pubblicità degli atti

Gli atti del C.d.I. sono pubblicati sul sito web della scuola (sezione Albo pretorio) per il periodo di 15 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di Segreteria della scuola e per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione è consegnata al Preside dal Segretario del Consiglio; il Preside ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Art. 5 - Consigli di classe

I Consigli di classe costituiscono la sede più diretta di confronto tra le componenti della comunità scolastica: studenti, docenti, genitori.

Il Consiglio di classe è composto dai docenti della stessa classe ed è presieduto dal D.S. o da un docente coordinatore da lui delegato.

Fanno altresì parte del Consiglio di classe due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore di classe di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di classe si riunisce, di regola, secondo il piano annuale delle attività e in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 6 – Collegio docenti e Dipartimenti

Il Collegio dei docenti è l'organo con funzioni di programmazione generale educativa e didattica; è formato da tutti i docenti dell'Istituto e presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Il Collegio, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o studio.

I Dipartimenti per materia sono costituiti dagli insegnanti di una stessa disciplina e sono il luogo tecnico in cui si sviluppa la riflessione sulla disciplina e si impostano le linee fondamentali della programmazione disciplinare per classi parallele e/o abbinate.

Il Dipartimento definisce gli obiettivi e le competenze di base comuni a tutte le classi parallele e/o abbinate e i criteri comuni di valutazione dell'attività didattica; propone innovazioni metodologiche e didattiche; definisce eventuali prove di verifica comuni; definisce nuclei didattici pluridisciplinari.

TITOLO II – RAPPRESENTANZE DI GENITORI E STUDENTI

Art. 7 - Disposizioni generali

Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dagli articoli 12,13,14,15 del D.P.R. n. 297/94. Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ai sensi del 6° comma art.13 del D.P.R. n. 297/94, la relativa domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico per la prescritta autorizzazione. Gli studenti e i propri genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste nei successivi articoli. Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei diritti degli studenti a riunirsi e svolgere iniziative, previa formale richiesta corredata da un programma, assicurando l'uso dei locali scolastici anche in orario pomeridiano nei giorni di apertura della scuola.

Art. 8 – Assemblee studenti

Le assemblee costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee possono essere di classe o di Istituto.

In relazione al numero degli alunni ed alle disponibilità dei locali, ed al fine di garantire la vigilanza e la sicurezza, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele, di biennio, di triennio, di succursale da tenersi sempre nell'arco della stessa giornata.

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco di Istituto.

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto e di una di classe al mese. Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.

L'assemblea di Istituto può ricoprire il limite massimo delle ore di lezione di una giornata, mentre l'assemblea di classe può ricoprire il limite massimo di due ore di lezione.

Le assemblee di classe, durante l'anno scolastico, non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana.

Le assemblee di Istituto svolte durante l'orario di lezione, non possono essere più di quattro nell'anno scolastico. Unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, potrà essere richiesta al Dirigente Scolastico la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, tecnici e scientifici.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca e di seminario o per lavori di gruppo.

Alle assemblee di classe e di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, tutti gli insegnanti che lo desiderino.

FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

L'assemblea di Istituto è convocata, su richiesta inoltrata al Dirigente Scolastico e depositata in segreteria didattica almeno 3 giorni prima della data di convocazione, dalla maggioranza dei rappresentanti di Istituto o dal 20% degli studenti o dalla maggioranza del Comitato degli Studenti, se costituito.

L'assemblea è presieduta dal primo richiedente o, su richiesta dell'assemblea, dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Eventuali delibere vengono, di norma, assunte con voto palese. Le votazioni delle assemblee di Istituto vengono svolte, di norma, all'interno di ciascuna classe e compete ai rappresentanti di classe riferire l'esito della votazione al presidente dell'assemblea di Istituto.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe, inoltrata al Dirigente Scolastico e depositata in segreteria didattica almeno 3 giorni prima rispetto alla data di convocazione. Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di intervenire in qualunque tipo di assemblea.

Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea di classe è incaricato della sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può richiedere l'intervento del Dirigente per la sospensione dell'assemblea. Può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

Art. 8 bis – Diritto di associazione studentesca

Gli studenti possono associarsi per proporre iniziative complementari e integrative rispetto a quelle previste dal Ptof e dal curriculum d'Istituto, quali occasioni extracurricolari per la loro crescita umana e civile. Le iniziative complementari o integrative possono essere proposte dal comitato studentesco, da associazioni studentesche o da gruppi di almeno 20 studenti e sono sottoposte alla valutazione di fattibilità da parte del Consiglio d'Istituto. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari delle famiglie.

Le iniziative possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal dirigente scolastico, salva successiva ratifica del Consiglio d'Istituto.

Associazioni, gruppi di almeno 20 studenti o comitato studentesco potranno riunirsi, con preavviso scritto di almeno 5 giorni, in orario pomeridiano, e comunque entro l'orario di chiusura della scuola, in un locale che sarà individuato dal dirigente scolastico e che potrà essere usufruito esclusivamente dagli studenti dell'Istituto. Il comitato studentesco viene nominato dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe mentre le associazioni e i gruppi di almeno 20 studenti dovranno formalizzare la loro costituzione depositando in presidenza un atto costitutivo firmato dai componenti.

Art. 9 - Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di Istituto o di succursale. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto.

La convocazione delle assemblee di classe avviene da parte dei genitori eletti nei consigli di classe, quella di Istituto su richiesta del Presidente dell'Assemblea (ove sia stato eletto), ovvero della maggioranza del Comitato dei Genitori, o di almeno 50 genitori.

Il Comitato dei Genitori è formato di diritto da tutti i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe, nonché dai genitori eletti in Consiglio d'Istituto.

È presieduto dal Presidente del Consiglio d'Istituto, in quanto genitore con incarico pluriennale e figura con specifici compiti di coordinamento.

Le funzioni di questo organismo sono:

- promuovere la partecipazione alle iniziative della scuola;
- agire come facilitatore della comunicazione fra la scuola e le famiglie;
- cooperare con la scuola a diverso titolo;
- coordinare iniziative della scuola con altre organizzazioni e agenzie esterne.

Il Comitato si riunisce, su proposta del Presidente, entro tre settimane dal rinnovo delle cariche di rappresentanza, comunque almeno una volta all'anno entro la seconda settimana di novembre.

Il Comitato, per assistere e coadiuvare il Presidente, elegge fra i propri componenti, due Vice Presidenti e un Segretario e, qualora ne veda la necessità, può nominare un Tesoriere, scelto fra le figure elette. Il Comitato può redigere un proprio Statuto, che dovrà comunque essere approvato dal Dirigente Scolastico. Al fine di agevolare l'organizzazione del Comitato, implicitamente con l'atto della propria candidatura, i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe autorizzano la scuola a condividere i propri recapiti telefonico cellulare ed email, esclusivamente per le finalità qui espresse, con il Presidente del Consiglio d'Istituto, che se ne farà garante della conservazione. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati con il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione dell'assemblea.

I genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso al sito web di Istituto, rendendo contestualmente noto anche l'ordine del giorno.

All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della classe o dell'Istituto.

TITOLO III – VITA INTERNA ALL'ISTITUTO

Art. 10 – Patto di corresponsabilità formativa

La vita della scuola richiede una collaborazione fra le sue diverse componenti, ciascuna delle quali porta il proprio contributo fatto di ricchezza umana e di capacità culturali, organizzative e relazionali, assumendosi le proprie responsabilità e rispettando ruoli e competenze.

Sulla base di queste considerazioni, fra docenti, famiglie e alunni si conviene che, per raggiungere gli obiettivi indicati dal Piano dell'Offerta Formativa:

L'istituzione scolastica si impegna a:

- promuovere la crescita personale dello studente nei suoi costituenti essenziali, quali intelligenza, affettività, abilità pratiche, coscienza morale e sociale, autonomia, progettualità; educare al confronto, favorire la libera espressione di opinioni, favorire il dialogo educativo tra tutte le componenti, promuovendo la solidarietà reciproca nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di ciascuno;

- favorire il benessere degli studenti, quale condizione fondamentale per il loro successo formativo e personale, promuovendo stili di vita corretti attraverso percorsi informativi e regole atte ad allontanarli da ogni forma di dipendenza e di comportamenti contrari alla legalità. Svolgere attività formative con riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet e dei social media;
- informare adeguatamente su decisioni e regole che governano la vita scolastica e assicurare la trasparenza in tutte le sue azioni e procedure;
- curare e ampliare l'offerta formativa con attività integrative rivolte alla crescita integrale della persona, ed estendere i rapporti con il territorio e il mondo lavorativo;
- promuovere azioni di accoglienza, continuità e orientamento;
- informare con tempestività e chiarezza le famiglie e gli studenti sulla programmazione didattica, esplicitando strumenti/metodi di verifica e i criteri di valutazione;
- acquisire il consenso informato prima dello svolgimento di attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità in conformità alla L. 104/2026;
- attuare una tempestiva correzione degli elaborati scritti e pratici al fine di utilizzare la correzione come momento formativo e di recupero;
- valutare in modo trasparente, notificando i voti scritti con tempestività;
- assegnare un carico di lavoro domestico sostenibile in un quadro di pari dignità delle discipline; non assegnare due verifiche scritte nella stessa giornata salvo diverso accordo fra docenti e studenti;
- mettere in atto strategie di recupero per gli alunni in difficoltà e valorizzare le eccellenze; curare l'efficienza del servizio sia negli aspetti didattici sia in quelli organizzativi e amministrativi;
- curare l'efficienza della strumentazione e promuovere l'innovazione tecnologica;
- curare l'igiene e la sicurezza degli ambienti scolastici;
- rispettare la scelta educativa della famiglia in ordine all'uscita autonoma da scuola degli studenti al termine dell'orario delle lezioni;
- favorire l'educazione e la prevenzione della salute, con l'adesione alla Rete regionale di Scuole che promuovono salute" con Regione, USR Emilia Romagna, AUSL.
- mettere in atto tutte le azioni di prevenzione, sensibilizzazione, controllo e intervento, relativamente a fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuovere la cittadinanza digitale attraverso l'educazione all'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Lo studente si impegna a:

- partecipare alla vita della scuola con spirito democratico, rifuggendo da ogni forma di pregiudizio, di violenza e di comportamenti lesivi della dignità altrui;
- rispettare i regolamenti, le decisioni democraticamente assunte e le regole della civile convivenza;
- rispettare il patrimonio della scuola ed in particolare le attrezzature e laboratori come bene di uso comune da tutelare sempre;
- tenere un comportamento rispettoso di se stesso e degli altri attraverso il decoro del linguaggio, dei gesti e dell'abbigliamento;
- non esercitare forme di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di altri studenti della scuola, anche per via telematica. Si impegna inoltre a non diffondere contenuti on line che mettano in ridicolo o accusino ingiustamente uno studente della scuola o un familiare dello stesso;
- frequentare regolarmente partecipando alle attività scolastiche, curricolari e integrative, con serietà ed attenzione;
- essere puntuali alle lezioni evitando entrate e uscite fuori orario se non per gravi motivi;
- non chiedere, possibilmente, di uscire durante le spiegazioni e le esercitazioni;
- studiare regolarmente e costantemente rivedendo ogni giorno il lavoro svolto in classe;
- sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo previste, evitando assenze se non per gravi motivi. In tal caso comunque essere disponibili al recupero della prova al rientro;
- non mangiare durante le lezioni;
- seguire le regole indicate dall'istituto che disciplinano l'utilizzo degli smartphone e quelle per un uso consapevole e costruttivo della rete Internet e delle tecnologie informatiche, nel rispetto della privacy e della dignità propria e altrui;
- accogliere con responsabilità le eventuali sanzioni disciplinari, considerandole come occasione di riflessione sul proprio comportamento;
- collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo e accettare le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa.
- curare la pulizia dell'aula evitando di sporcare, lasciare rifiuti danneggiare materiali e attrezzature;
- rispettare ed applicare in modo rigoroso le norme di sicurezza dettate dai regolamenti;

- informarsi e informare i genitori di tutte le notizie che riguardano la vita scolastica, consegnando puntualmente le comunicazioni della scuola;
- effettuare l'uscita da scuola al termine delle lezioni nel rispetto delle istruzioni ricevute dalla famiglia, nonché nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
- consultare con assiduità tutti gli strumenti necessari per un proficuo dialogo educativo: il registro elettronico, il sito web del Liceo, Classroom;
- avvertire tempestivamente l'Amministratore *Google Workspace* del Liceo in caso di smarrimento delle proprie credenziali e avvertire la Segreteria Didattica in caso di smarrimento delle credenziali di accesso al registro elettronico;
- nel caso di attività didattiche on line: proteggere e conservare le credenziali del proprio account *GoogleWorkspace*; utilizzare l'account solo per le attività scolastiche; non condividere con altri il proprio account (incluso Classroom); non scattare fotografie o effettuare registrazioni delle video-lezioni (se non espressamente autorizzati); non condividere le credenziali di accesso alle videolezioni con soggetti estranei alla classe; non utilizzare, trasmettere o condividere informazioni, immagini o altri materiali che possano presentare contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico e alle leggi vigenti; non trasmettere o condividere materiali che violino i diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale; non cancellare, alterare o danneggiare materiali caricati o condivisi da altri; non divulgare all'esterno della classe i materiali condivisi dai docenti o dagli studenti senza avere prima ricevuto il loro esplicito consenso; non violare la riservatezza degli altri studenti e dei docenti.

I genitori si impegnano a:

- informarsi dell'offerta formativa e di tutte le notizie inerenti al funzionamento della scuola;
- partecipare agli incontri formulando proposte utili al miglioramento della vita scolastica, nel rispetto del ruolo e delle competenze di ciascuno;
- seguire regolarmente l'andamento scolastico del figlio/a, verificare la frequenza attraverso il controllo del registro elettronico;
- collaborare alla realizzazione delle finalità educative, riconoscendo il ruolo professionale dei docenti, attraverso un dialogo aperto e costante, utilizzando le ore di ricevimento individuale e i colloqui generali periodici;
- collaborare con la scuola al fine di evitare atti di bullismo o cyberbullismo, in particolare monitorando e disciplinando l'utilizzo dei social media da parte dei propri figli per tutto quanto attiene alla vita scolastica. Educarli ad un uso corretto e consapevole dei telefoni cellulari e di altri dispositivi mobili, sollecitandoli all'informazione e sensibilizzandoli alla presa di coscienza delle loro responsabilità. Collaborare con l'istituzione scolastica per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

- contribuire al regolare svolgimento dell'iter didattico, limitando le richieste di entrata e uscita fuori orario e giustificando assenze solo per motivi seri;
- risarcire gli eventuali danni arrecati a strutture e strumentazioni dal figlio;
- fornire ai propri figli chiare istruzioni volte al rispetto delle regole della circolazione stradale ed al tragitto più sicuro da percorrere per fare ritorno a casa, assicurando di avere già verificato la loro capacità di effettuare in autonomia e in sicurezza il percorso casa-scuola e viceversa. Tale impegno è conseguente alla richiesta, che con la sottoscrizione di questo Patto viene formulata alla scuola, di rispettare la scelta educativa di far uscire i propri figli in autonomia dai locali scolastici al termine delle lezioni, al fine di promuovere e consolidare il processo di auto-responsabilizzazione degli stessi;
- qualora si rendesse necessaria una diversa programmazione dell'attività didattica mediante l'avvio di modalità di "Didattica Digitale Integrata" a distanza, a collaborare alla efficace organizzazione delle attività didattiche anche accogliendo proposte della scuola che prevedano una maggiore flessibilità nella scansione oraria delle lezioni.

Art. 10a - Carriera Alias

Fra gli impegni che il Liceo artistico “Nervi Severini” si assume nei confronti degli studenti, si evidenzia l'introduzione della carriera alias come accordo di riservatezza tra scuola, studente trans e famiglia (nel caso di studenti minorenni), attraverso il quale si permette agli alunni che hanno intrapreso un percorso di transizione di genere, anche se solo come profilo alternativo e temporaneo, di sostituire in documenti non ufficiali il nome anagrafico, attribuito alla nascita in base al sesso biologico, con quello che scelgono, ovvero di elezione. Lo scopo di questa apertura è quello di strutturare una scuola inclusiva rispetto ad esigenze che esistono. Concedendo come loro diritto quello di essere chiamati con un altro nome, si è data l'opportunità di promuovere un'azione da intendersi come avanzamento dei diritti civili. L'introduzione delle cosiddette carriere alias, infine, rientra a pieno titolo nell'autonomia scolastica, che deriva dall'articolo 33 della Costituzione ed è riconosciuta dall'articolo 21 della legge n. 59/1997 e dall'articolo 1 del d.P.R. n.275/1999 del 22 dicembre 2022.

Art. 11 – Sorveglianza alunni

La vigilanza degli alunni è affidata agli insegnanti dalle 7.50 sino al termine dell'orario scolastico. Prima delle 7.50 e nel periodo intercorrente fra il termine delle lezioni del mattino e l'inizio delle attività extracurricolari pomeridiane non è possibile organizzare vigilanza per classe, ma solo per piano da parte del personale ausiliario. Nelle pause delle lezioni la sorveglianza è affidata ai docenti dell'ora in corso per gli ultimi 5 minuti e dell'ora successiva per i primi 5 minuti, oltre che al personale ausiliario.

Art. 12 Ritardi – Entrate/Uscite – Assenze

Gli alunni sono tenuti al rispetto dell'orario scolastico, che inizia alle ore 7.55.

Non sono consentite entrate in ritardo o uscite anticipate, se non per gravi motivi e limitatamente alla prima e all'ultima ora, tale norma si applica a tutti gli studenti minorenni o maggiorenni.

Non è possibile entrare e uscire nell'arco della stessa mattinata, così come entrare oltre le ore 8.55 e uscire prima delle ore 12.55 (Sabato alle 11.55), se non per documentati motivi (es: visita medica).

Per l'uscita anticipata degli alunni minorenni è richiesta la presenza di un genitore o di chi ne fa le veci. Ad inizio d'anno è possibile delegare persona diversa dal genitore previa comunicazione scritta in segreteria.

E' consentita l'uscita anticipata dei minorenni, senza la presenza di un genitore, per motivi legati ai trasporti e previa richiesta sottoscritta dai genitori ed autorizzata dalla scuola.

L'esigenza dell'uscita anticipata va comunicata dallo studente al docente della prima ora che provvederà ad annotarlo sul registro elettronico.

Il ritardo massimo consentito alla prima ora è di 5 minuti, superato il quale l'alunno sarà ammesso soltanto se il ritardo è dovuto ai mezzi pubblici. In caso contrario entrerà in classe alle ore 8.55 con giustificazione dei genitori, che dovrà essere esibita il giorno successivo.

Se tale ritardo si ripete il coordinatore di classe informa la famiglia e il Consiglio di Classe valuta tale comportamento ai fini dell'attribuzione del voto di condotta, del credito scolastico e di eventuali sanzioni disciplinari.

Tutti i ritardi e le uscite saranno annotate sul registro di classe dal docente in servizio.

Le giustificazioni dei ritardi oltre le ore 8.55 e uscite anticipate per le classi devono essere firmate dal D.S. o dai suoi collaboratori; solo in loro assenza firmeranno i docenti in servizio.

Al raggiungimento di 10 ingressi in ritardo (dopo le 8.00) e/o uscite in anticipo, che non derivino da quelle autorizzate per motivi di trasporto o da documentate esigenze sanitarie, allo studente sarà comminata una nota disciplinare e lo studente maggiorenne non sarà ammesso in classe nel giorno del raggiungimento del 10° scostamento orario.

Spetterà al coordinatore di classe controllare il raggiungimento di questa soglia e comminare la nota disciplinare.

Assenze

L'assiduità alla frequenza scolastica è elemento che concorre alla formazione del Credito scolastico traducibile in punteggio da assegnare agli esami di Stato.

Ai fini della validità dell'anno scolastico un numero di assenze superiori a un quarto del piano orario personalizzato comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e quindi la non ammissione all'anno scolastico successivo.

Si può derogare a tale vincolo in presenza di:

- malattia o visita specialistica attestata da certificato medico, da prodursi subito dopo le assenze;
- terapie mediche debitamente documentate;
- partecipazione ad attività legate alla rappresentatività (Consiglio di Istituto, Consulta studentesca);
- partecipazione a competizioni sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e documentate;
- partecipazione ad esami e/o concorsi;
- ingressi posticipati ed uscite anticipate per consentire agli alunni del forese di accedere ai mezzi di trasporto;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il Sabato come giorno di riposo.

La Segreteria fornirà ai genitori degli alunni minorenni e agli studenti maggiorenni, le credenziali di accesso al registro elettronico che consentiranno di effettuare giustificazioni on line (assenze, ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate), utilizzando il "libretto web".

Art. 12a - Assenze per donazione sangue

Tra le assenze da certificare, merita particolare attenzione la donazione di sangue come atto di liberalità.

Nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza attiva, la scuola intende promuovere azioni mirate ad avvicinare i giovani alla donazione di sangue e plasma, perché vi sia un continuo ricambio" generazionale dei donatori, affinché sempre più giovanissimi si avvicinino a questo importante gesto volontario di grande valore sociale. Sangue ed emoderivati sono infatti farmaci vitali, che non si possono produrre in laboratorio. Affinché qualcuno possa riceverli, è necessario che qualcun altro li doni. In Italia, la Legge consente di iniziare a donare il sangue a 18 anni compiuti e fino a 65 anni. Alla luce delle ultime statistiche, nell'intero quadro nazionale italiano, si è verificata una recente diminuzione delle donazioni di sangue e dei nuovi donatori. Il D.M. 8 aprile 1968 e la Legge 219/2015 (ss.mm.ii.) riconoscono al lavoratore dipendente un'intera giornata retribuita di astensione dal lavoro. Questo per permettere il giusto riposo in seguito all'avvenuta donazione, tale da consentire il pieno recupero delle proprie condizioni psico-fisiche.

Al momento nulla è previsto dalla normativa per gli studenti maggiorenni che donano sangue ed emoderivati.

Pertanto, il Liceo Artistico intende riconoscere la giornata di donazione dello studente di maggiore età, che presenterà alla scuola la certificazione prevista dalla Legge, come assenza giustificata". Tale giornata di assenza non andrà a computare nel calcolo totale delle assenze effettuate nell'anno scolastico, ai fini dell'ammissione agli scrutini di fine anno e all'Esame di Stato.

Art. 12b - Assenze per dismenorrea certificata

In riferimento al caso di studentesse affette da dismenorrea certificata (congedo mestruale), la scuola riconosce la possibilità di produrre un solo certificato medico all'anno, attestante detta sindrome, al fine di riconoscere sino a due giorni al mese come deroghe al vincolo di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Tali assenze, pur non incidendo sul monte ore massimo di quelle consentite ai fini della validità dell'anno scolastico, comportano la necessità della presentazione della giustificazione dei genitori (o delle studentesse maggiorenni), mediante libretto web con la dicitura assenza per dismenorrea". Resta fermo il principio che il numero complessivo di assenze totalizzato deve essere compatibile con la possibilità per ogni docente di avere svolto il numero di verifiche necessarie per poter esprimere la valutazione in tutte le discipline.

Art. 13 – Utilizzo del cellulare e di altri dispositivi digitali

L'utilizzo degli smartphone durante l'orario scolastico, ivi comprese visite guidate e viaggi di istruzione, è consentito unicamente se previsto nel PDP o nel PEI. Al di fuori di questi casi, gli studenti devono tenere i telefoni cellulari spenti e riposti all'interno dei propri zaini o borse; a discrezione del docente in orario, potranno essere ritirati al fine di evitare preventivamente condotte tese a farne un uso improprio durante le lezioni.

Gli altri dispositivi tecnologici e digitali connettabili ad Internet sono consentiti solo su indicazioni del docente e per finalità didattiche.

Art. 14 – Cambio delle ore e intervallo

Nel cambio delle ore gli alunni attenderanno gli insegnanti nelle rispettive aule, evitando di riversarsi nei corridoi o per le scale, al fine di non provocare disturbo alle lezioni in corso. Sono previsti due intervalli, uno dalle 9.50 alle 10.00 ed il secondo dalle 11.50 alle 12.00. Durante gli intervalli gli studenti possono circolare liberamente nell'ambito dell'istituto ma non possono uscire dallo stesso. Tale pausa sarà preferenzialmente utilizzata anche per fruire del servizio bar.

I docenti in servizio nelle ore di intervallo resteranno in classe; gli altri docenti presenti nell'istituto ed i collaboratori scolastici vigilano sul comportamento degli studenti che non sono in classe.

Art. 15 – Uscite durante le lezioni

Gli alunni, di norma, non sono autorizzati ad uscire dalla classe durante lo svolgimento delle lezioni. L'insegnante valuterà la possibilità, in caso di necessità, di consentire una breve uscita ad uno studente per volta. Durante la prima ora di lezione non sono consentite uscite.

Art. 16 – Divieto di fumo e altre sostanze

E' vietato fumare nei locali scolastici e nelle aree cortilizie di pertinenza. Ai trasgressori è applicata la sanzione prevista dall'art. 7 L. 584/1975 e successive modifiche/integrazioni. E' vietato introdurre a scuola sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope.

Art. 17 - Accesso ai locali della scuola

E' vietato l'ingresso a scuola di soggetti estranei non autorizzati.

Agli studenti è vietato portare a scuola oggetti non attinenti all'attività didattica. Il Consiglio d'Istituto fisserà, nei primi mesi di ogni anno scolastico, gli orari e le modalità dell'eventuale apertura pomeridiana della scuola per attività di studio integrative sotto la responsabilità di un insegnante o di personale incaricato dal Preside. La stessa norma è valida anche per i laboratori.

Nei casi di rientro pomeridiano, gli studenti non sono ammessi nei locali della scuola durante il periodo intercorrente tra la fine della lezione mattutina e l'inizio dell'attività pomeridiana.

Gli alunni possono accedere alla segreteria secondo gli orari prestabiliti.

Nel cortile del plesso Severini sono ammesse biciclette del personale scolastico nel numero massimo consentito dalle rastrelliere.

Art. 18 – Viaggi di istruzione e visite guidate

Viaggi d'istruzione e visite guidate rappresentano iniziative complementari dell'attività scolastica finalizzate alla crescita culturale e formativa degli alunni e, in quanto tali, si effettuano, anche su proposta degli studenti, previa individuazione degli obiettivi e della valenza culturale e didattica da parte del Consiglio di Classe.

Detti viaggi non dovranno comunque costituire un impegno economico per le famiglie tale da determinare situazioni discriminatorie.

Viaggi e visite possono essere effettuati in Italia e – solo per le classi IV e V – all'estero.

L'effettuazione è condizionata alla partecipazione di almeno due terzi (arrotondati per eccesso) degli alunni della classe. Nel computo del numero totale degli studenti, il dirigente può consentire di non calcolare quelli che, sulla base del PEI, svolgono la loro attività prevalentemente fuori dalla classe.

Non sono consentiti viaggi nel corso dell'ultimo mese di lezione, salvo uscite collegate ad attività sportive o ad attività di educazione ambientale o per visite a mostre e partecipazioni a progetti a cui

la scuola ha aderito.

Le richieste dei viaggi d'istruzione di più giorni dovranno essere formulate da ogni Consiglio di classe e pervenire entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno scolastico. Il piano programmatico dei viaggi di istruzione dovrà essere approvato per la valenza didattico – culturale dal Collegio docenti.

Per quanto concerne la durata, essa è fissata, in linea di massima, nei seguenti termini:

- Le classi I e II possono effettuare un viaggio di istruzione di una sola giornata;
- Per le classi III e IV è consentito un viaggio d'istruzione di quattro giorni (tre pernottamenti);
- Le classi V possono effettuare un viaggio d'istruzione di cinque giorni (quattro pernottamenti).

Non si pongono limiti al numero di visite guidate di un giorno, che potranno essere programmate da ogni Consiglio di classe, sulla base di motivazioni didattico – culturali.

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Almeno un docente accompagnatore degli studenti partecipanti deve appartenere alla classe dagli stessi frequentata, la presenza di insegnanti accompagnatori in numero di 1 ogni 15 alunni. Nel caso di una classe singola devono esserci almeno 2 accompagnatori, indipendentemente dal numero degli studenti partecipanti.

Le uscite che si effettuano durante le ore scolastiche per partecipare ad eventi esterni possono essere svolte anche con un solo accompagnatore per classe.

Ogni Consiglio di classe sottoporrà al D.S. eventuali deroghe al numero degli accompagnatori e degli studenti partecipanti in base alle diverse esigenze delle singole classi.

Al viaggio d'istruzione possono partecipare soltanto gli alunni e il personale dell'Istituto.

Per gli studenti con grave disabilità è necessaria la presenza del docente di sostegno o, in subordine, dell'educatore cui è assegnato lo studente. Qualora tali figure non fossero disponibili è ammessa la partecipazione di un genitore per il quale la scuola assicurerà la gratuità; laddove la richiesta di partecipazione provenga dal genitore, lo stesso può essere ammesso sostenendo le relative spese e, in entrambi i casi, va garantita la copertura assicurativa.

Si ritiene opportuna la partecipazione degli insegnanti a non più di un viaggio d'istruzione nel corso dell'anno scolastico. Tale limite non si applica alle visite guidate di un giorno, pur auspicando sempre una rotazione dei docenti.

Tra gli insegnanti accompagnatori è individuato il responsabile del viaggio, che dovrà provvedere alla preparazione della documentazione.

PROCEDURA DA SEGUIRE

Ogni Consiglio di classe avrà cura di individuare itinerario e programma del viaggio, nonché i docenti accompagnatori ed i sostituti; la proposta va quindi trasmessa alla Segreteria didattica, ras11020007@istruzione.it e alla Commissione staffgite@liceoartisticoravenna.it (se esistente) compilando l'apposito modulo. Dopo la verifica da parte della Commissione riguardo la correttezza della proposta, la Segreteria si attiverà per la richiesta di versamento, da parte degli studenti, di una cauzione pari ai seguenti importi:

- Gite fino a 2 giorni: € 60,00
- Gite di 3 giorni: € 90,00

- Gite di 4 o più giorni: € 130,00

Tale richiesta sarà accompagnata dall'indicazione del presumibile costo del viaggio proposto.

All'avvenuto versamento dei suddetti importi cauzionali da parte di almeno i 2/3 degli studenti della classe, la Segreteria richiederà, per non più di due volte, i preventivi di spesa che saranno valutati da una Commissione composta dal docente responsabile del viaggio, dalla DSGA, da un assistente amministrativo e da almeno un membro della Commissione Viaggi.

Una volta scelto il preventivo, il docente responsabile del viaggio cura la comunicazione scritta alle famiglie degli studenti interessati, con la quale si chiederà il versamento della quota individuale di partecipazione.

Nel caso in cui il costo effettivo del viaggio determinasse un numero di rinunce tali da non raggiungere i 2/3 dei partecipanti, il viaggio stesso non si effettuerà e gli importi versati come cauzione saranno restituiti.

Nel caso di rinuncia alla partecipazione al viaggio per motivi diversi dal costo, gli importi cauzionali non saranno restituiti.

Acquisita la conferma di partecipazione di un numero di studenti non inferiore ai 2/3, nonché il versamento della quota individuale, la Segreteria procederà alla stipula del contratto di viaggio con l'agenzia.

La documentazione, da acquisire agli atti della scuola, deve contenere:

- l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza;
- le dichiarazioni di consenso delle famiglie;
- l'elenco nominativo degli insegnanti accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo di vigilanza;
- il programma analitico del viaggio.

Al termine del viaggio i docenti accompagnatori sono tenuti a presentare al Dirigente Scolastico una breve relazione in cui, fra l'altro, saranno espresse valutazioni circa la qualità del servizio fornito dall'agenzia e dal trasportatore.

Art. 19 – Materiale informativo e pubblicitario

L'affissione e la divulgazione di materiale pubblicitario e di qualsiasi tipo deve essere autorizzato dal Preside, che può chiedere il parere del Consiglio d'Istituto. Non è consentita l'affissione di materiali riguardanti organizzazioni politiche o chiaramente di parte. I materiali sindacali sono esposti in apposita bacheca.

Art. 20 – Servizio fotocopie

Ogni anno il C.d.I. stabilisce gli orari e le modalità del servizio fotocopie, affisso in portineria.

Art. 21 – Comunicazione scuola-famiglia

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web della scuola, tuttavia gli studenti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle famiglie nel più breve tempo possibile ogni comunicazione loro rivolta dalla Presidenza o dagli Organi Collegiali della scuola: laddove previsto si riconsegneranno al Docente coordinatore i tagliandi debitamente compilati. I docenti segneranno sul registro elettronico il numero e l'oggetto della circolare letta.

I docenti fissano un'ora settimanale da dedicare al colloquio con le famiglie.

Sono inoltre previsti due ricevimenti generali pomeridiani durante i consigli di classe, uno nel primo e uno nel secondo quadrimestre, che il Collegio fisserà nell'ambito della programmazione annuale, in periodi tali da consentire eventuali recuperi da parte degli studenti.

Il Coordinatore di classe, inoltre, consegnerà dopo le valutazioni del I° quadrimestre ed alla fine dell'anno, la notifica del debito formativo ai genitori con allegate le attività di recupero previste.

Gli studenti devono consegnare in segreteria didattica l'eventuale certificato medico di esonero dall'attività di scienze motorie.

Art. 22 - Principi generali

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto, ma viene valutata dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta, ai sensi dell'art. 7 DPR 122/2009.
7. La segnalazione dei fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare deve sempre essere comunicata al Dirigente Scolastico. Per fatti accaduti in aula, il docente che non sia competente ad irrogare la sanzione annota la condotta potenzialmente sanzionabile nel registro di classe che farà pervenire al DS.
8. Il mancato rispetto dei doveri previsti dall'art. 3 del DPR 249/1998 costituisce comportamento sanzionabile. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

COMPORTAMENTI SANZIONABILI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 23 - Procedimento e sanzioni per comportamenti riprovevoli accertabili e valutabili immediatamente che non determinano l'allontanamento dalle lezioni.

I comportamenti che possono determinare l'ammonizione scritta del dirigente scolastico o la nota disciplinare del docente sono:

- A. dieci ritardi in ingresso (dopo le ore 8.00) e/o uscite anticipate che non derivino da quelle autorizzate per motivi di trasporto o da documentate esigenze sanitarie;
- B. due ritardi ingiustificati al rientro dalla ricreazione, a quadrimestre;

- C. ripetuta mancata esibizione e/o consegna ingiustificata delle esercitazioni assegnate a casa;
- D. disturbo in classe durante le lezioni tale da compromettere il normale svolgimento dell'attività didattica;
- E. mancata consegna del termine stabilito della documentazione scolastica inviata ai genitori per la presa visione della firma;
- F. due assenze ingiustificate anche nei corsi di recupero obbligatori per quadrimestre;
- G. utilizzo di linguaggio scurrile;
- H. abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;
- I. sosta e/o transito nelle scale antincendio;
- J. utilizzo di telefoni cellulari durante l'orario scolastico (con ritiro del telefono e riconsegna ai genitori).
- K. fumo nei locali scolastici e nelle aree cortilizie di pertinenza (con sanzione amministrativa nella misura prevista dalle norme vigenti, comminata dal responsabile della vigilanza o dal Dirigente Scolastico);
- L. allontanamento arbitrario dall'aula o dal gruppo durante le attività didattiche svolte all'esterno;
- M. comportamento irrispettoso nei confronti del personale docente o ATA o di altri alunni;
- N. mancato rispetto di uno degli impegni contenuti nel Patto di corresponsabilità formativa del Regolamento di Istituto diversi da quelli già previsti dal presente regolamento disciplinare.

La competenza ad irrogare le sanzioni è direttamente del docente che accerta uno dei fatti suindicati (nota disciplinare) oppure del dirigente scolastico.

Art. 24 - Procedimento e sanzioni per comportamenti riprovevoli che determinano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni

Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, i comportamenti che determinano l'allontanamento (sospensione) dalle lezioni da uno a quindici giorni o la conversione in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica sono:

- A. favoreggiamento dell'introduzione di estranei nei locali scolastici (fino a 4 giorni);
- B. imbrattamento o danneggiamento di pareti, porte, finestre, arredi, attrezzature ecc., oltre al risarcimento del danno) (fino a 4 giorni);
- C. reiterazione di un comportamento già sanzionato a norma del precedente art. 23 (fino a 4 giorni).
Quale sanzione accessoria, il consiglio di classe può disporre il divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione dello studente cui siano state assegnate tre note disciplinari.
- D. allontanamento arbitrario dall'edificio scolastico, come pure nel caso di allontanamento ingiustificato dal gruppo classe durante viaggi di istruzione o uscite didattiche (fino a 7 giorni);

- E. consumo di bevande alcoliche (fino a 4 giorni);
- F. sottrazione e/o diffusione, con qualsiasi mezzo, di informazioni atte ad alterare il regolare svolgimento delle attività di verifica (fino a 5 giorni);
- G. danneggiamento o utilizzo improprio degli estintori, delle manichette antincendio e degli altri mezzi strumentali alla sicurezza (fino a 6 giorni più risarcimento del danno);
- H. utilizzo rete internet in difformità dello specifico regolamento (fino a 7 giorni);
- I. scattare fotografie o video riprendere persone presenti nei locali scolastici senza il loro consenso (fino a 7 giorni di sospensione); pubblicare tali immagini sui social network (fino a 15 giorni);
- J. esercitare forme di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di altri studenti della scuola, anche per via telematica (fino a 9 giorni);
- K. diffondere contenuti on line che mettano in ridicolo o accusino ingiustamente uno studente della scuola o un familiare dello stesso (fino a 15 giorni);
- L. comportamento gravemente offensivo di un qualunque soggetto della comunità scolastica (fino a 9 giorni); qualora l'offesa sia lesiva della dignità personale e professionale, dell'identità sessuale, etnica, culturale, religiosa, sociale la sospensione può arrivare a 15 giorni;
- M. divulgazione di notizie false lesive della dignità personale e del buon nome dell'Istituto (fino a 7 giorni);
- N. falsificazione di comunicazioni scolastiche indirizzate ai genitori; falsificazione della firma del genitore in comunicazioni inviate per presa visione e firma, nel libretto personale dello studente (fino a 9 giorni);
- O. danneggiamento doloso o per colpa grave di beni di proprietà o in uso della scuola che non ne compromettono la fruizione collettiva (fino a 15 giorni, oltre al risarcimento del danno);
- P. violenza fisica, minacce esplicite, violenza morale, compimento di atti sessuali nell'ambito dell'istituzione scolastica, molestie sessuali rivolte ad un qualunque componente della comunità scolastica o a terzi allorchè realizzato durante l'orario scolastico (fino a 15 giorni);
- Q. consumo sostanze stupefacenti (fino a 15 giorni);
- R. furto di beni o valori appartenenti o in uso all'Istituto, di beni o valori appartenenti a studenti, al personale scolastico, a terzi (fino a 15 giorni, più risarcimento del danno).

La contestazione dell'addebito è operata dal Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla comunicazione. La contestazione, indirizzata allo studente o ai genitori di studenti minorenni, contiene l'invito rivolto allo studente a fornire, entro il termine finale di cinque giorni decorrenti dalla notifica, le proprie giustificazioni. Entro quindici giorni, decorrenti dalla data della notifica della contestazione, il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe che valuta il comportamento e delibera la sanzione sulla base della relazione presentata dal Dirigente Scolastico, delle eventuali giustificazioni fornite dallo studente al Dirigente Scolastico.

Art. 25 - Comportamenti sanzionabili con l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e procedimento

Il comportamento reiterato, dopo la comminazione della sanzione dell'allontanamento (sospensione) delle lezioni fino a 15 giorni, di cui al precedente art. 24, determina l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni. Del pari determina l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni la diffusione, con qualsiasi mezzo, di immagini a contenuto pornografico o comunque gravemente lesive della dignità personale o della privacy.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

La contestazione dell'addebito è operata dal Dirigente Scolastico in forma scritta entro tre giorni dalla comunicazione. La contestazione, indirizzata allo studente e ai genitori o a chi esercita la patria potestà, contiene l'invito rivolto allo studente a fornire, entro il termine finale di cinque giorni decorrenti dalla notifica, le proprie giustificazioni. Entro quindici giorni, decorrenti dalla data della notifica della contestazione, il Dirigente Scolastico invita il presidente del Consiglio d'Istituto a convocare l'organo collegiale. Il Consiglio d'Istituto, sentita la relazione del Dirigente e le eventuali giustificazioni fornite dallo studente al Dirigente Scolastico, valuta il comportamento e delibera la sanzione. Lo studente, il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, con istanza scritta, può chiedere di essere sentito dal Consiglio d'Istituto.

Art. 26 - Comportamenti sanzionabili con l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di Stato e procedimento

Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, i comportamenti che possono determinare l'esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato sono:

- A. il procurare dolosamente gravi lesioni fisiche ad altri componenti della comunità scolastica;
- B. la violenza fisica o la grave violenza morale nei confronti di studenti diversamente abili;
- C. la violenza sessuale;
- D. lo spaccio di sostanze stupefacenti;
- E. il danneggiamento o l'alterazione dei Registri elettronici, nonché la distruzione, alterazione o sottrazione di atti relativi alla carriera scolastica degli studenti;
- F. danneggiamento doloso degli impianti dell'edificio tale da compromettere anche parzialmente la sicurezza e/o l'agibilità dei locali scolastici (più risarcimento del danno);
- G. danneggiamento doloso delle attrezzature dei laboratori tale da comprometterne la sicurezza e l'utilizzo collettivo (più risarcimento del danno).

La contestazione dell'addebito è operata dal Dirigente Scolastico in forma scritta entro tre giorni dalla comunicazione. Il Dirigente Scolastico, contestualmente, per i fatti che possono configurare

ipotesi di reato, ne dà comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente. La contestazione contiene l'invito rivolto allo studente a fornire, entro il termine finale di cinque giorni decorrenti dalla notifica, le proprie giustificazioni. Entro quindici giorni, decorrenti dalla data della notifica della contestazione, il Dirigente Scolastico invita il presidente del Consiglio d'Istituto a convocare l'organo collegiale. Il Consiglio d'Istituto, sentita la relazione del Dirigente e le eventuali giustificazioni fornite dallo studente al Dirigente Scolastico, valuta il comportamento e delibera la sanzione. Lo studente, il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, con istanza scritta, può chiedere di essere sentito dal Consiglio d'Istituto.

Art. 27 - Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un rappresentante dei docenti e un supplente designati dal Consiglio d'Istituto, da uno studente e da un supplente eletti dal Comitato studentesco o, in sua mancanza, dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante dei genitori e da un supplente designati dal Consiglio d'Istituto.

L'organo di garanzia dura in carica per tre anni, con surroga dei componenti che decadono.

L'organo di garanzia delibera a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del DS, sui ricorsi presentati dallo studente o da chiunque vi abbia interesse avverso le sanzioni disciplinari.

L'organo di garanzia delibera altresì, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, in merito ai conflitti che sorgano all'interno della scuola sull'applicazione del Regolamento di disciplina. La deliberazione dell'organo di garanzia sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari è notificata in forma scritta al ricorrente e ai genitori o chi esercita la patria potestà.

Art. 28 - Impugnazioni delle sanzioni disciplinari

Lo studente o chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare, può presentare al Dirigente Scolastico motivato ricorso scritto avverso la sanzione disciplinare. Il Dirigente Scolastico entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso convoca l'organo di garanzia per la decisione.

Analogamente l'Organo di Garanzia delibera sulle richieste degli studenti e di chiunque vi abbia interesse sui conflitti in merito all'applicazione del regolamento di disciplina.

Art. 29 – Modalità di attuazione delle sanzioni

Le sanzioni previste nel Regolamento, che determinano l'allontanamento (sospensione) dello studente, sono attuate con la seguente modalità:

- in caso di allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica con l'assistenza di un docente;
- in caso di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività si svolgeranno presso associazioni ed enti del terzo settore oppure saranno svolte a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe può altresì deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato. In ogni caso il consiglio di classe definirà le modalità atte a garantire un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe;

- in caso di allontanamento superiore a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Le attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica: consistono nella catalogazione dei libri della biblioteca, lavori di compilazione, sistemazione delle aule di laboratorio, ritinteggiatura di parti di muro dei locali adibiti ad uso comune, cancellatura delle scritte sui banchi e pulizia in altre parti dell'edificio.